

Edizione di martedì 24 giugno 2025

Obbligazioni e contratti

Contratto di agenzia, recesso dell'agente e illegittimo addebito di penale a carico dell'agente
di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Procedimenti di cognizione e ADR

Vizi motivazionali che inficiano le sentenze di merito
di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Esecuzione forzata

Espropriazione forzata di immobile in comunione legale
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Responsabilità civile

Occupazione dell'immobile dopo il recesso ingiustificato dalle trattative: nella liquidazione del danno deve tenersi conto del periodo di detenzione illegittima
di **Martina Mazzei, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Condominio e diritto alla riservatezza: affissione elenco morosi e risarcimento danni
di **Francesco Luppino, Dottore in legge e cultore della materia di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bologna**

Diritto e procedimento di famiglia

Revocazione dell'assegnazione della casa familiare alla moglie perché il figlio maggiorenne è indipendente anche se convive con la madre

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Opposizione allo stato passivo: esclusione dei compensi del professionista per l'accesso alla procedura di concordato

di **Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara**

Diritto e reati societari

Quando si configura l'abuso di una società da parte di soggetti che ne hanno il controllo?

di **Virginie Lopes, Avvocato**

Diritto Bancario

Pegno rotativo e omnibus: aspetti essenziali

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Nuove tecnologie e Studio digitale

Come cambieranno in futuro le attività di Studio dell'avvocato

di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications**

Obbligazioni e contratti

Contratto di agenzia, recesso dell'agente e illegittimo addebito di penale a carico dell'agente

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Contratti di agenzia e distribuzione

Scopri di più

Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 14048 del 26 maggio 2025, Pres. Manna, Rel. Rivero

Parole chiave

Agenzia – Recesso – Termini per il recesso – Parità di durata – Clausola penale unilaterale – Frode alla legge

Massima: *“In tema di contratto di agenzia, l’art. 1750 comma 4 c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode a detto precetto (art. 1344 c.c.) il patto che contempli una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all’obbligo di dare preavviso”.*

Disposizioni applicate

Art. 1750 c.c. (durata del contratto o recesso), art. 1344 c.c. (contratto in frode alla legge)

CASO

Una società a responsabilità limitata conclude un contratto con una persona fisica. Il contratto è denominato di “collaborazione lavorativa a tempo indeterminato”, ma il giudice lo qualifica come contratto di agenzia. Il testo del contratto prevede una penale di 3.000 euro per il caso di inadempimento da parte dell’agente; non ci sono invece penali a carico del preponente. L’agente recede due giorni dopo la stipula del contratto senza prestare alcuna attività lavorativa e senza rispettare il termine di preavviso. Per questa ragione la preponente cita in giudizio l’agente per vederlo condannato a corrispondere la penale. Il Tribunale di Firenze e la Corte di appello di Firenze rigettano la domanda, cosicché la lite giunge davanti alla Corte di cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione conferma il rigetto della domanda, in quanto la penale era prevista a carico del solo agente (e non anche della preponente), rendendo così più gravoso il diritto di recesso dell'agente e violando la regola della parità delle parti in materia di recesso. La clausola penale viene reputata nulla per frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 c.c., posto che comporta l'elusione della regola di parità insita nell'art. 1750 c.c.

QUESTIONI

Nel rapporto di agenzia, **preponente e agente** non sono sullo stesso piano. L'agente di solito trae dall'attività il suo sostentamento. Ciò vale in particolare se l'agente è una persona fisica, e vale ancor di più se l'agente opera in regime di monomandato. La differenza di forza economica e contrattuale tra le parti è ben conosciuta dal legislatore, il quale cerca di porvi rimedio statuendo l'inderogabilità di diverse disposizioni di legge a svantaggio dell'agente.

Con riferimento alla sua durata, il contratto di agenzia può essere a tempo determinato oppure indeterminato. La legge prevede che *“se il contratto di agenzia è **a tempo indeterminato**, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso, dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”* (art. 1750 comma 2 c.c.). La disposizione è ben comprensibile, in quanto – in difetto del diritto di recesso – le parti sarebbero vincolate al rapporto contrattuale senza limiti di tempo. Ma il legislatore non vede di buon occhio rapporti troppo lunghi nel tempo. La regola del diritto civile è che i rapporti a tempo indeterminato possono sempre essere interrotti da ambedue le parti con un congruo preavviso.

Nell'ambito della disciplina del rapporto di agenzia, la legge stabilisce poi la durata minima del **termine di preavviso**, secondo un meccanismo a crescere. Più precisamente si prevede che *“il termine di preavviso non può comunque essere inferiore a un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi”* (art. 1750 comma 3 c.c.). Il senso della disposizione è quello di legare la durata del termine di preavviso alla durata del rapporto, affinché – in caso di cessazione di una relazione di lunga durata – l'agente abbia più tempo per ricollocarsi sul mercato.

L'assetto normativo termina con la previsione che *“le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente”* (art. 1750 comma 4 c.c.). Non è frequente nella prassi che siano previsti termini di durata maggiore, ma essi sono astrattamente consentiti. L'unica precauzione del legislatore è quella di evitare che l'agente sia svantaggiato rispetto al preponente: non è dunque consentito prevedere un **termine per l'agente più lungo** di quello previsto per il preponente. La legge vuole insomma impedire che il preponente, approfittando del suo potere contrattuale ed economico, imponga condizioni troppo svantaggiose per l'agente, anche sotto il profilo della durata dei termini di preavviso.

Nel caso affrontato dall'ordinanza della Corte di cassazione in commento, il punto problematico non è la durata dei termini di preavviso, bensì il fatto che sia prevista una **penale**

solo nel caso di recesso dell'agente. Questa situazione altera, seppure in modo indiretto, la regola della parità dei termini di preavviso. In altre parole, la previsione di una penale a carico del solo agente rende per quest'ultimo più difficile recedere dal rapporto contrattuale di quanto non lo sia per il preponente.

La Corte di cassazione ritiene che la clausola penale sia **in frode alla legge**, ossia sia un mezzo contrattuale mediante il quale le parti tentano di derogare al principio della parità dei termini. Seppure formalmente i termini sono uguali, il recesso è più difficile – nel senso di oneroso – per l'agente. Viene dunque data applicazione all'art. 1344 c.c., che statuisce la nullità dei contratti (e delle clausole) in frode alla legge.

La circostanza che la clausola penale sia nulla non impedisce di per sé alla società preponente di chiedere il **risarcimento dei danni** all'agente. Tuttavia, l'onere della prova è in capo alla casa mandante. Nel caso di specie non si considera raggiunta la prova dei danni, cosicché la domanda viene rigettata.

Il caso trattato dalla recente ordinanza della Corte di cassazione in commento ha un precedente specifico. Cass. 10 settembre 2021, n. 24478, aveva trattato una vicenda di recesso da parte di un agente che lavorava per una banca. Il contratto prevedeva una **penale ingente** (ben 100.000 euro), per il caso di recesso, a carico del solo agente. La Suprema Corte argomenta in modo analogo al caso più recente: i termini di recesso devono essere uguali per agente e preponente (o comunque non possono essere più brevi per il preponente) e la previsione di una penale altera la parità di trattamento tra i due contraenti. Anche questo contenzioso si conclude con la declaratoria di nullità della clausola che prevede la penale per frode alla legge.

Seminario di specializzazione

Contratti di agenzia e distribuzione

Scopri di più

Procedimenti di cognizione e ADR

Vizi motivazionali che inficiano le sentenze di merito

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

Scopri di più

Cass., sez. trib., 4 giugno 2025, n. 14914, Pres. Crucitti Est. Fracanzani

[1] Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Vizio motivazionale – Sussistenza

Massima: *“Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”*

CASO

[1] L’incaricato per la riscossione notificava alla s.r.l. contribuente il fermo amministrativo a tutela di diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito notificati fra il 2009 e il 2014, mai onorati. Reagiva la contribuente, protestando plurime irregolarità nella notifica, che ne inficiavano l’esistenza, nonché prescrizione del credito e della pretesa impositiva.

All’esito dei gradi di merito la contribuente, sempre soccombente, proponeva ricorso per cassazione mediante il quale, per quanto di interesse ai fini del presente commento, lamentava, ai sensi dell’art. 360, n. 4), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del medesimo codice di rito e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nello specifico, si contestava la motivazione parvente della sentenza di secondo grado, che ometteva di confrontarsi con le numerose censure proposte in sede d’appello dalla parte contribuente.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione ritiene infondato il motivo di ricorso proposto.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’impugnata sentenza avrebbe ripreso la motivazione della decisione di primo grado, con apprezzamento di autonoma valutazione critica, e si sarebbe ampiamente diffusa sulle censure specifiche avanzate dalla contribuente,

argomentando analiticamente sui singoli motivi.

Conseguentemente, il ricorso viene rigettato con liquidazione delle spese secondo la regola della soccombenza.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte attiene alla ricorrenza, nel caso di specie, di un vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza di primo grado, denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 4), c.p.c.

A tal proposito, è opportuno ricordare la gamma dei possibili vizi che possono inficiare la motivazione della sentenza, e le rispettive forme di denuncia presso il giudice di legittimità.

A seguito della riforma operata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 sul n. 5) dell'art. 360 c.p.c., infatti, non ogni tipologia di vizio motivazionale appare oggi veicolabile tramite tale motivo di ricorso il quale, come noto, ha oggi riferimento solamente al caso dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

In base all'attuale formulazione di tal motivo, in altri termini, è possibile censurare la ricostruzione dei fatti posti a base della decisione impugnata, conseguentemente denunciando una tipologia di vizio nel ragionamento che ha condotto il giudice a una determinata ricostruzione dei fatti di causa.

Si ricorda, peraltro, come tale motivo di ricorso non possa essere proposto contro una pronuncia con la quale il giudice d'appello abbia confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, posti alla base della decisione impugnata, salvo che la stessa non sia stata pronunciata in una causa nella quale è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (c.d. doppia conforme).

Così definiti i confini del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c., laddove la sentenza impugnata risulti addirittura affetta da un vizio di vera e propria carenza motivazionale, diviene però suscettibile di ricorso *ex art.* 360, n. 4), c.p.c., per nullità della sentenza derivante dalla mancanza di motivazione (come noto, prescritta sia dalla legge ordinaria *ex art.* 132, n. 5), c.p.c., sia dalla legge costituzionale *ex art.* 111, 6° co., Cost.). In tali ipotesi, non ci troviamo soltanto di fronte a un vizio inficiante la ricostruzione dei fatti posti a base della decisione impugnata bensì, più drasticamente, di una vera e propria carenza di motivazione, che può rilevare, ai fini del motivo di ricorso in esame, sia nell'ipotesi in cui a mancare sia la motivazione relativa al giudizio di diritto, sia nell'ipotesi in cui a mancare sia la motivazione relativa alla ricostruzione dei fatti.

Per quanto, più specificamente, riguarda i rapporti tra i motivi di cui al n. 5) e al n. 4), allorché manchi la motivazione relativa alla ricostruzione dei fatti, ben può affermarsi che nel vizio di cui al n. 4) ricadano tutte le ipotesi estranee al perimetro di applicazione di cui al n. 5). E a tal

riguardo, la giurisprudenza di legittimità tende a ritenere che l'attuale formulazione dell'art. 360, n. 5), c.p.c., consenta di restringere l'ambito oggettivo del dovere costituzionale di motivare i provvedimenti giurisdizionali, individuando un c.d. minimo costituzionale la cui violazione sarebbe allora denunciabile (non ai sensi del n. 5) dell'art. 360 c.p.c., bensì) ai sensi del precedente n. 4) (sul punto, per tutti, G. Ruffini, *Diritto processuale civile*, II, Bologna, 2024, 435 ss.).

Il concetto di c.d. minimo costituzionale è stato definito dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, secondo la quale “la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

In altri termini, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione (Cass., 7 aprile 2017, n. 9105) che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. minimo costituzionale.

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass., 8 gennaio 2009, n. 161) nel quale la Suprema Corte ha affermato la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, n. 4), c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la *ratio decidendi*.

Per concludere, è opportuno rilevare come l'omessa o apparente motivazione non debba essere confusa con l'omissione di pronuncia, coincidente con una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato posto dall'art. 112 c.p.c. (e, dunque, nel caso di specie invocato a sproposito dalla ricorrente).

Infatti, in presenza di omessa motivazione ci troviamo di fronte a un provvedimento che non ha mancato di pronunciarsi sulla domanda giudiziale della parte, provvedendovi però mediante il solo dispositivo, senza corredarlo di adeguata motivazione; all'opposto, in caso di violazione dell'art. 112 c.p.c., il provvedimento giudiziale ha omissso *tout court* di decidere su

una delle più domande proposte, presentandosi così, relativamente ad essa, privo sia del dispositivo sia della motivazione.

Dunque, nel caso in cui il giudice incorra in un “mero” vizio di omessa motivazione, egli non viola il generico dovere di *ius dicere* di cui è istituzionalmente investito, ma viola quell’obbligo di rendere evidenza esteriore delle ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta sancito, in sede di legislazione ordinaria, dall’art. 132, n. 4), c.p.c., e, soprattutto, tutelato dalla nostra Carta costituzionale tramite l’art. 111, che – al pari della legislazione sovranazionale, in particolare della CEDU – lo annovera tra i c.d. principi regolatori del giusto processo.

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

[Scopri di più](#)

Esecuzione forzata

Espropriazione forzata di immobile in comunione legale

di Paolo Cagliari, Avvocato

Seminario di specializzazione

Responsabilità dei sindaci di società dopo la legge n. 35/2025

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 1 maggio 2025, n. 11481 – Pres. De Stefano – Rel. Rossi](#)

Espropriazione immobiliare – Bene in comunione legale – Notifica dell'atto di pignoramento a entrambi i coniugi – Necessità – Effetti nei confronti del coniuge non debitore – Mera *denuntiatio* – Configurazione dell'atto come pignoramento anche nei confronti del coniuge non debitore – Effetti – Assunzione della veste di soggetto passivo dell'esecuzione anche da parte del coniuge non debitore – Sussistenza – Intervento dei suoi creditori personali – Ammissibilità

Massima: *“Nell'espropriazione forzata di beni in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in sua contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento anche nei suoi confronti (recando l'ingiunzione ad astenersi, nonché gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché i suoi creditori personali possono intervenire nella procedura e concorrere nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.”*

CASO

Nel 2005 veniva pignorata la quota di proprietà di un immobile in comunione legale spettante al marito; successivamente interveniva nell'esecuzione un istituto bancario che andava creditore sia verso l'esecutato, sia verso la moglie, alla quale era stato nel frattempo esteso il pignoramento.

Nel progetto di distribuzione, a detto istituto era assegnata una parte della quota del ricavato dalla vendita dell'immobile spettante alla moglie dell'esecutato, la quale si opponeva, sostenendo che tale importo andasse attribuito a lei, quale coniuge non debitore del creditore procedente.

Il giudice dell'esecuzione, accogliendo l'opposizione, ordinava al professionista delegato di modificare il progetto di distribuzione, avverso la cui approvazione reagiva, questa volta,

l'istituto di credito intervenuto.

Poiché i rilievi mossi venivano reputati fondati ed era nuovamente disposta la modifica del piano di riparto, la moglie dell'esecutato introduceva la fase di merito dell'opposizione.

La sentenza conclusiva del giudizio, che confermava il progetto di distribuzione da ultimo approvato, veniva gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare l'affermazione per cui la moglie dell'esecutato aveva assunto la veste di soggetto passivo dell'espropriazione forzata, ha enunciato il principio di diritto in virtù del quale la notifica dell'atto di pignoramento avente per oggetto un immobile in regime di comunione legale al coniuge non debitore ha funzione di mera *denuntiatio*, salvo che sia strutturato in modo tale da determinare l'estensione del pignoramento anche nei suoi confronti, nel quale caso il processo esecutivo deve, a tutti gli effetti, considerarsi promosso contro entrambi i coniugi.

QUESTIONI

[1] Sono trascorsi poco più di dieci anni da quando la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6575 del 14 marzo 2013, ha – diciamo così – sistematizzato la disciplina dell'espropriazione forzata di beni in regime di comunione legale tra coniugi.

Detta pronuncia ha dettato linee guida che, da allora, sono da considerarsi diritto vivente (in assenza di una disciplina specifica in tema di esecuzione sui beni in comunione legale, non reputandosi applicabile quella dettata dagli artt. 599 e seguenti c.p.c. o dagli artt. 602 e seguenti c.p.c.), dal momento che, nonostante le critiche mosse dalla dottrina, non sono più state messe in discussione dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito.

Con il precedente sopra citato, è stato affermato che:

- quando il creditore di un coniuge intende soddisfare un credito su beni allo stesso appartenenti, ma ricadenti nella comunione legale con l'altro coniuge, l'atteggiarsi di questa come comunione senza quote (nel senso che entrambi i coniugi sono solidalmente comproprietari dell'intero bene e non ciascuno contitolare di una quota di esso) comporta che il bene dev'essere assoggettato a pignoramento per l'intero;
- un tanto determina la necessità di notificare anche al coniuge non debitore l'atto di pignoramento;
- il bene andrà messo in vendita o assegnato per l'intero (non tollerando l'ordinamento che un terzo estraneo alla famiglia faccia ingresso nella comunione tra coniugi, per effetto dell'acquisto di una – peraltro inesistente – quota del bene) e, a seguito della pronuncia del decreto di trasferimento, si determinerà lo scioglimento della comunione limitatamente al bene pignorato;

- in sede di distribuzione del ricavato, la metà andrà distribuita tra i creditori del coniuge esecutato, mentre l'altra metà andrà attribuita al coniuge non debitore (che ha dovuto subire, *obtorto collo*, l'espropriazione del bene in comunione), così come avverrebbe in caso di fisiologico scioglimento della comunione nel suo complesso, visto che ciascuno dei due coniugi avrebbe diritto al controvalore della metà dei beni che vi appartenevano.

Muovendo da questi assunti, la sentenza che si annota rileva, in continuità con quanto affermato dal precedente sopra menzionato, che il coniuge non debitore si configura come soggetto passivo dell'espropriazione, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato, ma precisa che tale assimilazione è la conseguenza della necessità di assoggettare a espropriazione l'intero bene, in ragione della contitolarità solidale che ne caratterizza lo statuto proprietario, tant'è vero che ciò vale a prescindere dal fatto che il creditore pignorante vanti un credito nei confronti di entrambi i coniugi.

In altre parole, il fatto che il pignoramento sia esteso all'intero bene – e non limitato ovvero circoscritto a una inesistente quota di esso di proprietà del (solo) coniuge debitore – non significa che le ragioni di credito per il soddisfacimento delle quali viene promossa l'espropriazione forzata debbano riguardare, dal lato passivo, entrambi i coniugi; di converso, quello dei due che non è debitore non può subire l'aggressione esecutiva per soddisfare i creditori dell'altro, essendo questo il motivo per cui la Corte di cassazione ha affermato che la metà del ricavato dalla vendita del bene pignorato dev'essergli attribuita (non potendosene predicare il reingresso nella comunione, per essere poi suscettibile di ulteriori aggressioni da parte dei creditori del coniuge debitore rimasti in tutto o in parte insoddisfatti).

I giudici di legittimità precisano, dunque, che il coniuge non debitore non assume le vesti tipiche di esecutato, cioè di vero e proprio soggetto passivo dell'esecuzione, sicché la notifica anche a lui dell'atto di pignoramento svolge la funzione di mera *denuntiatio* della sottoposizione a espropriazione forzata del bene (anche) di sua proprietà, pur in assenza di una sua responsabilità patrimoniale nei confronti del creditore procedente, in modo sostanzialmente analogo a quanto avviene nel caso dell'avviso prescritto dall'art. 599 c.p.c., diretto ai comproprietari nei confronti dei quali il creditore non vanta alcun diritto ma che debbono, in certa misura, subire l'espropriazione della quota del bene in comunione appartenente al debitore; fermo restando che, a differenza dei comproprietari ai quali fa riferimento la norma da ultimo citata, che restano liberi di disporre della loro quota, il coniuge non debitore non sarà legittimato a farlo, proprio in considerazione dell'atteggiarsi della comunione legale come comunione senza quote.

Anche quando entrambi i coniugi siano debitori del medesimo creditore, il bene andrà pignorato nella sua interezza, ma questa volta per consentire la soddisfazione sull'intero prezzo di aggiudicazione o di assegnazione, ossia sulle porzioni del ricavato dalla vendita spettanti ad ambedue i coniugi, i quali, in questo caso, avranno entrambi la veste non solo formale, ma pure sostanziale, di esecutati, ossia di soggetti passivi dell'esecuzione.

Ma lo stesso accadrà – ed in questo risiede la peculiarità della ricostruzione operata con la sentenza annotata, da cui è ricavato il principio di diritto affermato – pure quando il creditore, pur non vantando alcun diritto nei confronti del coniuge non debitore, strutturi nondimeno l'atto come un pignoramento diretto anche nei suoi confronti, indirizzandogli l'intimazione, gli inviti e gli avvisi prescritti dall'art. 492 c.p.c., alla stessa stregua del coniuge debitore: in buona sostanza, quando l'atto di pignoramento non lo veda menzionato quale mero destinatario della *denuntiatio* che gli va rivolta, ma parificato in tutto e per tutto al coniuge debitore, vero destinatario dell'azione esecutiva.

In questo caso – e solo in questo caso – il coniuge non debitore assume la veste di esecutato (*rectius*: di coesecutato), legittimando l'intervento dei suoi creditori personali, che avranno, dunque, diritto di soddisfarsi sulla parte di ricavato dalla vendita del bene pignorato di sua spettanza, impedendo che gli venga attribuito quale controvalore della sua quota del bene fuoriuscito dalla comunione.

È evidente che una tale iniziativa del creditore pignorante (che si pone, in verità, come necessaria, dal momento che, diversamente, non si vede come potrebbe trasciversi il pignoramento anche contro il coniuge non debitore e assicurarne così l'opponibilità nel caso in cui questi dovesse compiere atti dispositivi del bene, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 184 c.c.) presta il fianco a possibili reazioni oppositive da parte del coniuge costretto a subire l'espropriazione forzata per debiti dell'altro e che vede aprirsi le porte della soddisfazione esecutiva anche a beneficio dei suoi creditori per effetto dell'azione di chi non vanta alcun diritto nei suoi confronti.

D'altra parte, immaginando che il creditore pignorante, per non esporsi a un simile rischio, confezioni l'atto di pignoramento in modo tale che assolva alla funzione di mera *denuntiatio*, cioè lo notifichi a entrambi, ma individui come soggetto passivo dell'esecuzione il solo coniuge debitore (e, quindi, rivolga solo a lui l'intimazione, gli inviti e gli avvisi), riesce difficile giustificare l'applicazione anche al coniuge non debitore delle prescrizioni dettate dagli artt. 498 e 567 c.p.c., visto che tali disposizioni presuppongono che il destinatario del pignoramento sia soggetto passivo dell'esecuzione (come, in effetti, lo qualifica la Corte di cassazione).

Ben diversa, del resto, è la funzione delle notifiche prescritte dalle citate disposizioni rispetto a quella effettuata agli interessati ex art. 180, comma 2, disp. att. c.p.c. nel caso di pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 599 c.p.c., che è diretta non già a provocare l'intervento nell'esecuzione dei creditori personali dei comproprietari non esecutati, bensì a fare in modo che la divisione del bene in comunione che fosse disposta ai sensi dell'art. 600 c.p.c. risulti loro opponibile (questo essendo lo scopo del loro coinvolgimento nell'espropriazione della quota di soggetto nei confronti del quale non vantano alcuna ragione di credito).

Viste le criticità insite nei principi affermati dalla Corte di cassazione nel tentativo di coerenzare le regole dell'espropriazione forzata con quelle della comunione legale, non va

sottovalutato l'invito rivolto da numerosi studiosi a riconsiderare un'impostazione che, per quanto divenuta granitica, resta esposta a contraddizioni che rischiano di inficiarne la stabilità e l'efficacia.

Seminario di specializzazione

Responsabilità dei sindaci di società dopo la legge n. 35/2025

[Scopri di più](#)

Responsabilità civile

Occupazione dell'immobile dopo il recesso ingiustificato dalle trattative: nella liquidazione del danno deve tenersi conto del periodo di detenzione illegittima

di **Martina Mazzei, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Noleggi, locazioni commerciali e affitti d'azienda

Scopri di più

Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2025, n. 12679 – Pres. Di Virgilio – Rel. Trapuzzano

[1] Responsabilità civile – Responsabilità precontrattuale – Recesso ingiustificato dalle trattative – Risarcimento del danno – Detenzione illegittima dell'immobile

(Cod. civ. art. 1337)

[1]Massima: *“Colui il quale, in pendenza delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, ottenga comunque dal proprietario la detenzione dell'immobile non può ritenersi detentore di buona fede nel caso in cui l'altra partegli manifesti in modo inequivoco la volontà di recedere dalle trattative e recuperare la detenzione dell'immobile. Pertanto, anche se il recesso dalle trattative sia stato ingiustificato e dia luogo a responsabilità precontrattuale, nella liquidazione del danno conseguente il giudice di merito deve tenere conto del periodo di tempo per il quale l'immobile è stato detenuto illegittimamente dalla parte avente diritto al risarcimento per responsabilità precontrattuale.”*

CASO

[1] La vicenda alla base della decisione in epigrafe trae origine da una domanda di rilascio di un'unità immobiliare, occupata senza titolo, con conseguente richiesta di risarcimento del danno. I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo: l'accertamento della nullità della compravendita in favore degli attori, in relazione alla loro perdita della qualità di soci della cooperativa, e, quindi, l'accertamento del diritto all'assegnazione dell'immobile; nonché la condanna degli attori al risarcimento del danno per recesso abusivo dalle trattative.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda attorea di rilascio dell'immobile, condannando gli attori, in accoglimento della domanda riconvenzionale, alla restituzione delle somme versate dai convenuti per l'immobile e al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo recesso

dalle trattative.

La Corte di Appello, adita dagli originari attori, confermava l'esclusione dell'illegittimità del possesso dell'immobile da parte degli appellati attesa l'esistenza di serie ed avanzate trattative tra le parti volte all'acquisto del bene che induceva ad escludere che l'immissione in possesso fosse avvenuta contro la volontà degli alienanti. Qualificata la responsabilità precontrattuale come responsabilità contrattuale, i giudici d'appello ritenevano pacifica l'esistenza di trattative tra le parti e l'affidamento riposto dai potenziali acquirenti nella conclusione del contratto di trasferimento del bene con la conseguenza che i potenziali venditori, pur avendo sostenuto di essere receduti dalle trattative per divergenze sul prezzo e sulle modalità di pagamento, non avevano provato che dette divergenze esistessero e che fossero dipese da circostanze non riferibili alla loro condotta.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione i soccombenti.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, in parziale accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

La seconda sezione, in particolare, ha sottolineato che sebbene la Corte di appello avesse impostato il suo ragionamento logico-argomentativo sulla base del presupposto giuridico esatto per cui l'interruzione ingiustificata delle trattative configurava un'ipotesi di responsabilità precontrattuale; tuttavia, essa non ne ha tratto le giuste conseguenze in ordine alla qualificazione giuridica della responsabilità (da ricondurre alla responsabilità contrattuale) e alla liquidazione dei danni atteso che il giudice d'appello non ha tenuto conto del periodo di tempo nel quale l'immobile era stato detenuto illegittimamente.

QUESTIONI

[1] L'ordinanza in commento offre lo spunto per fare delle considerazioni sulla natura giuridica della **responsabilità precontrattuale**.

Durante la fase delle trattative – o, comunque, nella fase che precede la conclusione del contratto – il comportamento doloso o colposo di una delle parti in danno dell'altra, violativo del precetto di buona fede e quindi lesivo dell'altrui libertà negoziale, determina l'insorgere della responsabilità precontrattuale. La *ratio* di tale responsabilità è quella di tutelare la **libertà di autodeterminazione negoziale**. Attraverso la previsione della responsabilità precontrattuale, infatti, l'ordinamento tutela l'interesse a che la controparte, con cui si sta trattando, si comporti correttamente in modo da garantire la libera esplicazione dell'autonomia negoziale.

La giurisprudenza, affinché si configuri la responsabilità precontrattuale, richiede la sussistenza di alcuni requisiti.

In primo luogo, tra le parti devono essere in corso delle **trattative** e tali trattative devono essere giunte ad uno stadio tale da ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il **ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto**. Tali trattative, inoltre, devono essere state **interrotte, senza giustificato motivo**, dalla parte cui si addebita la responsabilità. E, infine, secondo l'ordinaria diligenza, **non devono sussistere**, per la parte che invoca la responsabilità, **fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto** (Cass. civ. 15 aprile 2016 n. 7545; Cass. civ. 29 marzo 2007 n. 7768; Cass. civ. 18 luglio 2003, n. 11243; Cass. civ. 14 febbraio 2000, n. 1632).

La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. civ. 6 settembre 2024, n. 24081; Cass. civ. 25 settembre 2023, n. 27262; Cass. civ. 16 novembre 2021, n. 34510; Cass. civ. 15 aprile 2016, n. 7545; Cass. civ. 29 marzo 2007 n. 7768; Cass. civ. 1° marzo 2007, n. 4856).

Il fondamento codicistico della responsabilità precontrattuale risiede in due previsioni del codice civile: gli artt. 1337 e 1338.

L'**art. 1337 c.c.**, in particolare, prevede che la violazione della regola di comportamento che impone alle parti il dovere di comportarsi secondo buona fede, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, determini l'insorgere della responsabilità precontrattuale. L'art. 1337 c.c. sancisce, quindi, il principio di **buona fede oggettiva**.

La buona fede in senso oggettivo viene in rilievo all'art. 1175 c.c. quale regola di condotta in forza della quale è imposto ai soggetti dell'obbligazione di modellare il reciproco comportamento, sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza, al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi dei soggetti ma che realizzi, altresì, il fine di assicurare uno spostamento di ricchezza conforme a giustizia.

La buona fede oggettiva, quale sinonimo di correttezza, alla luce del dettato costituzionale di cui all'art. 2, è un canone di comportamento e, pur essendo una clausola elastica, è fonte di precisi obblighi comportamentali finalizzati alla salvaguardia della sfera giuridica della controparte.

In un primo momento gli interpreti hanno cercato di tipizzare questi obblighi al fine di individuare con precisione le regole comportamentali incombenti sulle parti nella fase che precede la formazione del contratto successivamente, invece, è emersa l'idea che qualunque comportamento sleale, tenuto nella fase precedente alla conclusione del contratto, possa essere fonte di responsabilità.

Sono emersi così – accanto all'obbligo fondamentale, tradizionalmente ricondotto nell'alveo dell'art. 1337 c.c., di non recedere ingiustificatamente dalle trattative volto a tutelare l'interesse della parte a non essere coinvolto in trattative inutili e a quello specifico tipizzato dall'art. 1338 c.c. – una serie di altri obblighi di varia natura (obblighi di informazione, di

segretezza, di collaborazione, di chiarezza) la cui caratteristica principale rimane il carattere aperto cioè la possibilità di ampliarsi fino a comprendere qualsiasi comportamento tenuto in fase precontrattuale che sia contrario a buona fede e in grado, quindi, di danneggiare la libertà negoziale dell'altra parte.

Secondo quest'interpretazione estensiva, qualunque comportamento precontrattuale violativo della clausola generale di buona fede è fonte di responsabilità precontrattuale e allora la responsabilità precontrattuale, basandosi su una clausola generale, è una forma di responsabilità atipica ed elastica.

Indubbiamente il primo – e per lungo tempo il principale – **obbligo precontrattuale** discendente al dovere di buona fede è quello, ex art. 1337 c.c., di **non recedere ingiustificatamente dalle trattative precontrattuali**.

Il dovere di buona fede è posto a tutela dell'affidamento incolpevole della controparte che, in relazione alla durata e alla serietà delle trattative, è normalmente portata a fare progressivamente affidamento sull'esito positivo della contrattazione. Fino al momento della conclusione del contratto la parte è libera di non concludere ritirandosi dalle trattative ma deve farlo in modo da non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni legittime della controparte pena il risarcimento del danno patito da quest'ultima per effetto del recesso.

Infatti, i presupposti dell'obbligo risarcitorio in caso di recesso dalle trattative sono proprio la presenza di un affidamento incolpevole della controparte e l'assenza di un giustificato motivo di recesso.

Ciò posto, la giurisprudenza maggioritaria, condivisa anche dalla sentenza in commento, riconduce la responsabilità precontrattuale ad una **responsabilità aquiliana** (Cass. civ. 20 gennaio 2025, n. 1397; Cass. civ. 18 ottobre 2024, n. 27102; Cass. civ. 4 giugno 2024, n. 15643; Cass. civ. 25 settembre 2023 n. 27262; Cass. civ. 21 settembre 2022, n. 27577; Cass. civ. 17 settembre 2013, n. 21255; Cass. civ. 10 gennaio 2013, n. 477; Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16735; Cass. civ. 18 giugno 2005, n. 13164; Cass. civ. 7 maggio 2004, n. 8723; Cass. civ. 10 ottobre 2003, n. 15172; Cass. civ. 4 marzo 2002, n. 3103; Cass. sez. un., 16 luglio 2001, n. 9645 del 16/07/2001) con conseguente applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova.

Pertanto, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma *de qua* (Cass. civ. 25 settembre 2023, n. 27262; Cass. civ. 3 ottobre 2019, n. 24738; Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16735; Cass. civ. 5 agosto 2004, n. 15040).

Con la decisione in commento la Suprema Corte ha censurato la sentenza d'appello sia per aver qualificato la responsabilità precontrattuale come responsabilità contrattuale sia per non

aver tenuto conto, nella liquidazione del danno, del periodo di tempo, successivo al recesso dalle trattative dei potenziali venditori, in cui l'immobile era stato occupato illegittimamente.

A tal riguardo, la II Sezione ha affermato che colui il quale, come avvenuto nel caso di specie, in pendenza delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, ottenga dal proprietario la detenzione dell'immobile non può ritenersi detentore di buona fede nel caso in cui l'altra parte gli manifesti in modo inequivoco la volontà di recedere dalle trattative e recuperare la detenzione dell'immobile.

Pertanto, **anche se il recesso dalle trattative sia stato ingiustificato e dia luogo a responsabilità precontrattuale, nella liquidazione del danno conseguente il giudice di merito deve tenere conto del periodo di tempo per il quale l'immobile è stato detenuto illegittimamente dalla parte avente diritto al risarcimento per responsabilità precontrattuale** (lo stesso principio è stato affermato con riferimento alle trattative per la stipula di un contratto di locazione v. Cass. civ. 20 marzo 2012, n. 4382).

Seminario di specializzazione

Noleggi, locazioni commerciali e affitti d'azienda

Scopri di più

Comunione – Condominio - Locazione

Condominio e diritto alla riservatezza: affissione elenco morosi e risarcimento danni

di **Francesco Luppino**, Dottore in legge e cultore della materia di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bologna

Seminario di specializzazione

Locazioni brevi e turistiche: aspetti contrattuali, fiscali e operativi

Scopri di più

[Tribunale di Taranto, Sezione Civile, sentenza 7 aprile 2025, n. 826. In funzione di giudice di appello, in composizione monocratica.](#)

Massima: “Se l’art. 1129, comma 9, c.c., stabilisce che, salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore di condominio è tenuto ad agire per la riscossione forzata delle somme dovute dagli obbligati, tuttavia, ciò **che allo stesso non è consentito è la pubblicità indiscriminata** dei dati dei condomini morosi, dovendo egli comunque osservare i principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti. Grava, cioè, sull’amministratore il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati da parte di terzi e così, pur essendo tenuto ad indicare analiticamente i dati dei condomini morosi in rendiconto o a fornire l’elenco completo ai terzi creditori, **non può procedere all’affissione dei suddetti dati nella bacheca dell’androne condominiale**. Infatti, in tale caso, l’affissione del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, si risolverebbe nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una **indebita diffusione**, come tale illecita e fonte di responsabilità civile”.

CASO

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Taranto ha accolto l’appello proposto da un condomino esercente un’attività professionale, oltre che residente nello stabile, contro la pronuncia di rigetto emessa in primo grado dal Giudice di Pace, riconoscendo la responsabilità civile dell’amministratore del condominio per **illecito trattamento di dati personali**.

La condotta antigiuridica è consistita nell’affissione, all’interno delle bacheche dell’androne condominiale, di un **elenco dei condomini morosi**, contenente nominativi e importi dovuti, in violazione della normativa sulla **protezione dei dati personali**.

SOLUZIONE

Il Tribunale ha qualificato tale condotta come **diffusione illecita di dati personali** ai sensi degli artt. 11 e 15 del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell'art. 82 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), con conseguente condanna al **risarcimento del danno non patrimoniale** in favore del condomino leso.

QUESTIONI

Il caso oggetto della sentenza in commento concerne una prassi – illecita – invalsa in molti condomini consistente nell'affissione di dati personali dei condomini morosi (nominativi e/o altri riferimenti personali, con l'indicazione del relativo debito) in spazi comuni, quali, ad esempio, la bacheca ubicata nell'androne dello stabile, accessibili ad un numero indeterminato e indeterminabile di persone e, quindi, visibili e liberamente accessibili da parte di terzi, **senza il consenso del titolare dei dati (interessato)**.

Pertanto occorre, preliminarmente delineare un inquadramento normativo concernente i dati personali e gli obblighi dell'amministratore.

Ai sensi dell'art. 4, n. 1, GDPR, per **dato personale** deve intendersi «*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile*», mentre ai sensi dell'art. 4, n. 12, GDPR, la **violazione dei dati personali** consiste nella «*divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati*».

I dati relativi alle posizioni debitorie dei condomini rientrano a pieno titolo in tale definizione, in quanto riconducibili a soggetti determinati e contenenti informazioni economiche **potenzialmente lesive della reputazione personale e professionale**.

L'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1129, comma 9, c.c. e dell'art. 63 disp. att. c.c., è tenuto ad agire per il recupero coattivo delle quote condominiali e a comunicare ai creditori i dati dei condomini morosi. Tuttavia, tale obbligo **non può estendersi a forme di divulgazione generalizzata** come l'affissione pubblica nei locali comuni, che deve considerarsi eccedente rispetto alle finalità del trattamento, in violazione dell'**art. 5, par. 1, lett. c), GDPR** (principio di **minimizzazione dei dati**).

L'inquadramento sistematico sopra delineato deve interfacciarsi con la giurisprudenza rilevante in materia di illecito trattamento di dati personali nell'ambito della dialettica condominiale, in ordine al rapporto intercorrente tra i **profili di responsabilità civile** e il **bilanciamento con l'interesse collettivo**.

Il principio affermato dal Tribunale di Taranto si inserisce in un **consolidato orientamento giurisprudenziale**, secondo cui l'amministratore può legittimamente comunicare ai condomini i dati relativi alla morosità altrui, **ma solo nei limiti delle finalità connesse alla gestione condominiale** e, soprattutto, nel rispetto della **riservatezza** e, anche se si tratta di dati non sensibili, dei **principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti**.

Infatti, a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte n. 186/2011 si è affermato che *«l'affissione nella bacheca condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, costituisce indebita diffusione di dati personali e, come tale, è fonte di responsabilità civile ai sensi degli artt. 11 e 15 del D.lgs. n. 196/2003»*^[1], principio poi ribadito da un arresto più recente in cui gli Ermellini hanno affermato che, fermo il diritto di ciascun condomino a conoscere le posizioni debitorie degli altri in un'ottica di controllo e trasparenza, costituisce un illecito la comunicazione dei dati personali in spazi accessibili a terzi^[2].

Tali pronunce valorizzano il **diritto fondamentale alla protezione dei dati personali**, sancito dagli **artt. 2 e 21 della Carta costituzionale**, **art. 8 della Carta di Nizza** e **art. 8 della CEDU**, configurandolo come posizione soggettiva meritevole di tutela indipendentemente dalla qualifica del dato come sensibile o meno.

Un altro aspetto saliente della pronuncia in commento riguarda il **diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in caso di lesione dei dati personali, con il relativo onere probatorio**.

L'art. 82 del GDPR, riferendosi alle tipologie di danno in questione, stabilisce che *«chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»*.

Dunque, la normativa vigente consente al soggetto **danneggiato (interessato)** a seguito di un trattamento dei suoi dati in violazione delle norme del GDPR (e, più in generale, della normativa vigente in materia privacy) può ottenere il risarcimento di qualunque danno occorsogli (anche in caso di lesione marginale), sia a seguito di condotta del **titolare** (ed eventuali contitolari, quindi, *«la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali»*^[3]) che del **responsabile del trattamento** (*«la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento»*^[4]). Il titolare risponde per il danno causato dal trattamento in violazione del regolamento, mentre il responsabile solo del danno causato dal non corretto adempimento dei suoi obblighi specifici, o se ha agito in modo difforme rispetto alle istruzioni del titolare. Eventuali sub-responsabili, invece, rispondono solo internamente, verso il responsabile, non verso gli interessati. In sintesi si configura in capo al titolare ed eventuali responsabili una **responsabilità oggettiva** per contrarietà ai precetti del GDPR del tutto sovrapponibile a quella di cui all'art. 2050 c.c.^[5].

In relazione al soggetto contro cui rivolgere la domanda risarcitoria, al fine di una più completa tutela dell'interessato, vige il c.d. principio del cumulo tra i responsabili (art. 82. par. 4 GDPR), in modo che i danneggiati ottengano sempre l'intero risarcimento del danno, potendo agire per l'intero danno **indifferentemente contro uno qualsiasi dei soggetti tenuti solidalmente al risarcimento**. Eventuali clausole contrattuali di ripartizione del danno valgono

solo nei rapporti interni tra i danneggianti, per cui il soggetto che ha risarcito il danno potrà agire in regresso contro gli altri soggetti per le quote di responsabilità. In assenza di accordi interni occorrerà un accertamento giudiziale per la ripartizione interna per quote.

Inoltre, occorre dare atto dell'esistenza di un regime differenziato, in base al quale le **persone fisiche, giuridiche o altri enti che trattano dati per attività di impresa o professionale** sono soggette al regime speciale agevolato per l'interessato al trattamento tipizzato dall'art. 82 GDPR, con possibilità di vedersi riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale. Le **persone fisiche, invece, che trattano dati per scopi domestici o personali**, sono soggette al regime ordinario di responsabilità aquiliana (secondo la clausola genarle di cui all'art. 2043 c.c.), per cui il risarcimento del danno non patrimoniale consegue solo alla prova che il trattamento configuri un reato (art. 2059 c.c.) oppure il danneggiato sia in grado di dimostrare la lesione di un diritto fondamentale della persona protetto dall'art. 2 della Carta costituzionale.

Nel caso della pronuncia in commento, il Tribunale tarantino ha ritenuto configurabile un **danno non patrimoniale ex art. 15 Codice Privacy**, liquidato **in via equitativa**, valorizzando le seguenti circostanze:

- la **durata dell'affissione** (tre mesi);
- la **professionalità del danneggiato**, esercente la propria attività nello stabile;
- la **visibilità delle bacheche** da parte di soggetti terzi (portiere, ospiti, fornitori);
- il fatto che la **diffusione non fosse indispensabile** ai fini della gestione condominiale.

La **prova del danno** è stata ammessa sulla base di **presunzioni gravi, precise e concordanti** e delle **dichiarazioni testimoniali** rese in secondo grado. Ciò è conforme all'insegnamento delle **Sezioni Unite** [\[6\]](#), secondo cui il danno non patrimoniale può essere provato **presuntivamente**, in ragione della lesione di un diritto fondamentale, anche in assenza di evidenze documentali.

In conclusione, la pronuncia in commento si segnala per la puntuale ricostruzione del bilanciamento tra **esigenze di efficienza amministrativa in ambito condominiale e tutela dei diritti della personalità**, in particolare il diritto alla **riservatezza** e alla **reputazione dei singoli condomini** che ben potrebbero essere lesi da condotte poste in essere in violazione dei principi dettati dal GDPR in tema di protezione dei dati personali (primi tra tutti, liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati).

Principio di diritto: «L'affissione da parte dell'amministratore condominiale, nella bacheca dell'androne condominiale, di un elenco nominativo dei condomini morosi, integra indebita diffusione di dati personali, ai sensi degli artt. 11 e 15 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 82 Reg. UE 2016/679, essendo inidonea a rispettare i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento, ed è fonte di responsabilità civile per danno non patrimoniale, anche in assenza di prova del pregiudizio economico, purché effettivamente lesiva di beni tutelati dall'art. 2 Cost.».

[1] Cassazione civile, sez. I, ordinanza 4 gennaio 2011, n. 186.

[2] Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 ottobre 2022, n. 29323.

[3] Art. 4, n. 7, GDPR.

[4] Art. 4, n. 8, GDPR.

[5] Sul punto il Considerando n. 146 prevede espressamente che: «*Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile*», delineando, quindi, una forma di responsabilità oggettiva.

[6] Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 e seguenti.

Seminario di specializzazione

Locazioni brevi e turistiche: aspetti contrattuali, fiscali e operativi

Scopri di più

Diritto e procedimento di famiglia

Revocazione dell'assegnazione della casa familiare alla moglie perché il figlio maggiorenne è indipendente anche se convive con la madre

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

[Cassazione civile sez. I, ordinanza del 09/06/2025 n.15375](#)

Assegnazione casa coniugale – interesse dei figli

(Art. 6 L. n. 898/1970 – art. 337 sexies c.c.)

Massima: *“L’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti è finalizzata al loro esclusivo interesse a rimanere nell’ambiente domestico di riferimento. Il diritto viene meno al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio rendendo non più giustificata la permanenza del coniuge assegnatario nella ex casa familiare, di proprietà del marito”.*

CASO

Il Tribunale di Nola, in sede di divorzio, accoglie la richiesta del marito di revocare l’assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, alla moglie. Pur prendendo atto che la donna non avrebbe avuto una abitazione alternativa in cui trasferirsi, il tribunale ha considerato, in forza delle disposizioni di legge esistenti, che l’assegnazione della casa familiare è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti. La norma di cui all’art. 337 sexies c.c. tutela, infatti, l’interesse del figlio a rimanere nell’ambiente domestico della famiglia, ma tale interesse non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, anche se ancora conviventi, verso i quali non si prevede un’esigenza di speciale protezione.

La Corte d’appello di Napoli confermava tale decisione e si soffermava anche sull’assunto della donna circa la validità delle clausole di separazione consensuale concordate a suo tempo, secondo cui la stessa avrebbe avuto un diritto suo proprio di abitare la casa coniugale.

Anche se la pattuizione fosse interpretata nel senso di attribuire un diritto d'uso alla madre indipendentemente dalla situazione dei figli, detto accordo non potrebbe essere preso in considerazione nella procedura di divorzio in cui, ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge, l'assegnazione è finalizzata a soddisfare esclusivamente l'interesse dei figli minori e non a regolare gli interessi che riguardano i soli genitori.

In Cassazione il ricorso della donna viene respinto.

L'iter interpretativo della Cassazione: l'assegnazione come diritto esclusivo dei figli.

In primis si rammenta la *ratio* dell'attribuzione del diritto di abitazione concesso al genitore collocatario nell'esclusivo interesse dei figli a rimanere nella casa in cui hanno vissuto fino al momento della separazione dei genitori.

In secondo luogo, la Corte esamina la doglianza della ricorrente, con riguardo alla clausola pattizia in sede di separazione. L'accordo dice testualmente che "...le parti convengono che ove mai la moglie cambiasse dimora, l'appartamento adibito a casa coniugale verrà concesso in uso abitativo al marito". Il che vale a dire, secondo l'interpretazione fornita dalla donna, che solo in quel caso il marito avrebbe riavuto la disponibilità della casa. I giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell'autonomia della clausola alla quale dunque non poteva essere applicato l'art. 337 sexies comma 1 c.c.

Secondo la Cassazione, invece, la Corte d'appello ha correttamente interpretato gli accordi separativi prendendo in considerazione le clausole pattizie, offrendo una interpretazione "complessiva" delle clausole e identificando l'intenzione delle parti di collegare l'assegnazione della casa coniugale alla madre in quanto convivente con i figli di minore età, con l'ulteriore previsione che, se la donna – da intendersi quale collocataria dei figli minori – avesse deciso di cambiare luogo di abitazione, la casa familiare sarebbe tornata nella disponibilità del marito.

Infine, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, anche dove la pattuizione fosse interpretata nel senso prospettato dalla ricorrente, non avrebbe ingresso nelle determinazioni del giudice del divorzio che deve tutelare gli interessi dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti e non gli interessi che fanno capo esclusivamente ai genitori.

Le questioni collegate: la dichiarazione di autosufficienza dei figli maggiorenni. Nel caso in esame era incontestato il fatto dell'indipendenza economica dei figli, anche dell'ultimo figlio che, seppur autosufficiente, ancora conviveva con la madre.

Nella maggior parte dei casi la questione del diritto abitativo del coniuge, madre o padre che prima erano collocatari dei figli minori, riguarda ancor prima la raggiunta autosufficienza dei figli maggiorenni. La questione, che risulta preliminare alla valutazione della permanenza o meno del diritto di assegnazione, è spesso causa di contenzioso. Sarà compito del giudice valutare, anche in relazione all'età del figlio, al percorso di studi realizzato o alla formazione acquisita o alle esperienze lavorative fatte, se e quando un figlio può dirsi autosufficiente.

Master di specializzazione

Diritto e processo della famiglia

[Scopri di più](#)

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Opposizione allo stato passivo: esclusione dei compensi del professionista per l'accesso alla procedura di concordato

di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara

Seminario di specializzazione

**Circolazione dell'azienda e la nuova transazione fiscale
nella composizione negoziata della crisi**

Scopri di più

Trib. Ferrara, sez. civile, 13 febbraio 2025 – Est. Cocca – Pres. Martinelli

Parole chiave

Liquidazione giudiziale – concordato preventivo – opposizione stato passivo – credito professionista – eccezione d'inadempimento.

Massima: *“Nel valutare l'ammissibilità allo stato passivo dei compensi del professionista richiesti per la predisposizione e la presentazione della domanda concordataria, bisogna verificare se la prestazione, espletata anteriormente e posteriormente alla domanda concordataria, sia stata coerente con le finalità proprie della procedura, contribuendo alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa. L'ammissione del concordato non prova ipso iure l'adempimento, che va parametrato alla prova, da parte del professionista, di aver contribuito alla redazione di una proposta avente caratteristiche tali da assolvere al suo scopo istituzionale, ossia permettere ai creditori di esprimersi sulla proposta stessa”.*

Riferimenti normativi

Art. 201 CCII – art. 206 CCII – art. 2751 bis n. 2 c.c. – art. 1218 c.c. – art. 1176 c.c.

CASO E QUESTIONI RILEVANTI

La pronuncia del Tribunale di Ferrara in commento risulta di particolare interesse poiché consente di fare il punto sugli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati circa l'ammissibilità allo stato passivo dei crediti del professionista per l'attività espletata a favore della società, poi sottoposta a liquidazione giudiziale.

In particolare, la pronuncia esamina in maniera analitica l'ammissibilità dei compensi chiesti dal professionista: 1) per l'accesso alla procedura di concordato; 2) per l'assistenza nei giudizi penali cui è stata parte la società cliente; 3) per l'assistenza nei giudizi conseguenti alla

dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo; 4) per l'accesso alla composizione negoziata.

Un breve riepilogo delle vicende che hanno preceduto l'apertura della liquidazione giudiziale della società, da cui è scaturita l'opposizione ex art. 206 CCII risolta con il decreto in esame, risulta utile per meglio comprendere le domande presentate dal professionista.

Nel 2017, la società-cliente (di seguito, per chiarezza espositiva, denominata "Cliente s.p.a."), attiva nel settore della siderurgia, aveva concluso con una società immobiliare un contratto di *rent to buy* (contratto di locazione e promessa in vendita) avente ad oggetto l'immobile poi adibito a stabilimento. Tale contratto era destinato a venire a scadenza con l'integrale pagamento delle rate nel 2026.

Nel 2023, la Cliente s.p.a., trovandosi in una crisi economico-finanziaria, ha avviato un'attività volta all'elaborazione di una proposta concordataria.

Nell'imminenza della presentazione della domanda di concordato preventivo, la Cliente s.p.a. ha stipulato con una società terza un contratto di affitto di ramo d'azienda, con proposta irrevocabile d'acquisto condizionata all'omologa del concordato per 2.800.000 Euro e cessione delle scorte di magazzino nel contesto di un separato contratto estimatorio. Quasi contestualmente, la società immobiliare proprietaria dello stabilimento ha concesso in locazione alla società terza (conduttrice) per sei anni l'immobile già oggetto di *rent to buy*.

La domanda di concordato preventivo è stata rinunciata allo scadere dei 120 giorni concessi dal Tribunale ed è stato, a stretto giro, riproposto un nuovo ricorso per l'ammissione al concordato preventivo in continuità indiretta ex artt. 40 e 84 CCII.

Il Tribunale, chiesti chiarimenti sul contenuto del ricorso per l'apertura della nuova procedura, ha dichiarato l'inammissibilità della proposta concordataria ex art. 47 co. 1 lett. b CCII e, poco dopo, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza del P.M.

La Cliente s.p.a. ha proposto reclamo davanti alla Corte d'Appello, avverso il provvedimento che ha negato l'apertura del concordato preventivo ed il provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale.

La Corte d'Appello ha accolto i reclami ed il Tribunale di Ferrara ha dichiarato l'apertura del concordato preventivo della Cliente s.p.a.

Contestualmente, la società terza (affittuaria) è entrata in composizione negoziata chiedendo la concessione delle misure protettive ex art. 18 CCII e la Cliente s.p.a. si è costituita in giudizio.

I Commissari Giudiziali, nella relazione ex art. 106 co. 2 CCII hanno chiesto la revoca del concordato ed il P.M. ha presentato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Domande accolte dal Tribunale di Ferrara che ha, così, aperto la liquidazione giudiziale della Cliente s.p.a.

Così ricostruito, se pur brevemente, lo sviluppo diacronico della vicenda che ha portato all'apertura della liquidazione giudiziale della Cliente s.p.a., dal cui stato passivo ha tratto origine il decreto in esame, è opportuno passare al vaglio dei singoli crediti del professionista che ha assistito la società debitrice e di cui è stata chiesta l'ammissione allo stato passivo.

Il professionista che ha assistito la Cliente s.p.a. in L.G. ha proposto una domanda di ammissione allo stato passivo per un credito totale di Euro 757.684,54 così composto:

- euro 568.263,41 in via prededucibile (pari al 75% del totale) ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 C.C.I.I. quale *"credito sorto in funzione e/o successivamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato"* ed altresì, ferma la natura prededucibile del credito, **in via privilegiata** ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., tutto oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo pagamento, di cui Euro 389.456,25 a titolo di onorari, Euro 58.418,44 per spese generali, Euro 17.914,99 per contributo alla cassa professionale al 4%, Euro 102.473,73 per iva nella misura di legge;

- euro 189.421,13 **in via privilegiata** ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. per le prestazioni professionali svolte nell'ultimo biennio, oltre interessi legali maturati e maturandi parimenti in via privilegiata dell'art. 2751 bis n. 2 c. c., sino al deposito del progetto di riparto in cui il credito sarà, anche solo in parte, soddisfatto, di cui Euro 129.818,75 a titolo di onorari, Euro 19.472,81 per spese generali al 15%, Euro 5.971,66 per contributo alla cassa professionale al 4%, Euro 34.157,91 per iva nella misura di legge.

Il credito del professionista è stato ammesso allo stato passivo per Euro 80.480,04 così riconosciuti:

- euro 20.151,08 in **prededucazione privilegiata** ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
- euro 3.022,66 in **prededucazione chirografaria**;
- euro 11.107,08 **in privilegio** ex art. 2751 bis n.2 c.c.;
- euro 1.666,06 **in chirografo**;
- euro 38.724,49 **in privilegio** ex art. 2751 bis n.2 c.c. con riserva ex art.204 c.2 lett. a) C.C.I.I. e per euro 5.808,67 **in chirografo** con riserva ex art.204 c.2 lett. a) C.C.I.I.;

sono stati ammessi interessi legali ai sensi dell'art. 153 C.C.I.I. sul credito privilegiato.

Il credito è stato escluso per l'importo complessivo di euro 677.205,23, in parte quale effetto della rideterminazione del compenso in relazione ad attività il cui espletamento da parte del difensore è stato riconosciuto e in parte quale conseguenza dell'esclusione in ragione

dell'eccezione d'inadempimento formulata dalla curatela.

L'eccezione di inadempimento.

Il Collegio ha iniziato l'analisi dell'opposizione allo stato passivo partendo proprio dai crediti esclusi e dall'eccezione di inadempimento formulata dalla Curatela.

La Curatela ha escluso l'ammissione del credito in relazione all'attività di assistenza e rappresentanza finalizzata all'accesso della società alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta sulla scorta di due motivi: 1) l'assenza di data certa nel contratto con cui è stato pattuito il compenso; 2) l'eccezione di inadempimento, dal momento che la proposta formulata ed il piano erano sprovvisti dei presupposti per la loro sottoposizione al voto dei creditori.

L'eccezione di inadempimento è stata formulata dalla Curatela poiché la revoca del concordato non è stata ritenuta essere giustificata da circostanze sopravvenute ma dalla mancanza *ab origine* di un esame delle questioni ponderato e caratterizzato dalla necessaria diligenza professionale.

Il Collegio ha colto l'occasione per ribadire che, in via generale, a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione, è il professionista che fa valere i propri crediti per l'attività di assistenza prestata per la redazione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale che ha **l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento** o l'imputazione della negativa evoluzione della procedura concorsuale a fattori esogeni imprevedibili ed imprevedibili.

Nel fare ciò, il Collegio ha richiamato una famosa pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. SS.UU. 31.12.2021, n. 42093) in cui la Suprema Corte ha chiarito che il Curatore è legittimato a eccepire, ex artt. 1218 e 1460 c.c., il fatto che il professionista (prestatore d'opera intellettuale) ha causalmente contribuito alla predisposizione di un concordato privo della sua causa in concreto (il superamento dello stato di crisi) causando l'interruzione del nesso funzionale tra prestazione e procedura. Interruzione che giustifica la mancata ammissione, totale o parziale, del credito per compensi.

Con riferimento all'**onere della prova**, la Suprema Corte ha precisato che sul Curatore grava l'onere di provare l'esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione; di contro, sul professionista ricade l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione della cessazione anticipata della procedura a fattori estranei alla sua sfera di condotta.

Per completezza, si evidenzia che il Collegio ha concordato con il professionista circa la natura di obbligazione di mezzi delle obbligazioni inerenti all'attività professionale (obbligazioni che non possono essere qualificate come obbligazioni di risultato), ma ha compiuto un passo ulteriore nell'analisi chiarendo che l'attività del professionista deve, in ogni caso, essere

idonea a raggiungere il risultato prefissato.

La mera ammissione alla procedura concordato preventivo non è sufficiente a provare l'idoneità dell'attività del professionista e l'esatto adempimento, ma è necessario verificare in concreto se l'attività espletata (anteriormente o posteriormente alla domanda concordataria) sia **strumentale alla procedura** scelta e se abbia contribuito alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali della società.

Si dovrà valutare, pertanto, se la proposta concordataria redatta dal professionista sia idonea a permettere ai creditori di esprimersi sulla stessa.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, il professionista ha presentato una proposta di concordato inidonea ad essere sottoposta al voto dei creditori. Una simile carenza del piano ha natura strutturale e si traduce in un **inadempimento** degli **obblighi di diligenza** del professionista. Ne deriva, quale conseguenza, la **risoluzione** del contratto di prestazione d'opera intellettuale e l'esclusione del credito dallo stato passivo.

In un passaggio interessante delle motivazioni del decreto in esame, il Collegio ha ricordato che l'obbligo informativo che ha il professionista nei confronti del cliente riguarda anche i rischi e le eventuali chance di successo o insuccesso della procedura di cui si discute. Pertanto, l'obbligo implica la valutazione di tutti gli elementi utili per una scelta consapevole dello strumento, compreso il vaglio circa la c.d. "**ritualità della proposta**" intesa quale **legittimità sostanziale**. Tale tesi, risponde alla ratio di pervenire ad un'esatta quantificazione del concordato proposto, fornendo ai creditori le informazioni necessarie per decidere che voto esprimere.

Sul punto, preme altresì evidenziare che la prevalente giurisprudenza di merito reputa che il vaglio debba riguardare anche la sussistenza dei requisiti fondamentali di accesso alla procedura di concordato.

Esula certamente dall'analisi offerta in questa sede, l'esame in dettaglio dell'attività posta in essere dal professionista per il quale si rimanda alla lettura del decreto.

Tuttavia, per completezza, pare opportuno ricordare che tra le carenze imputate al professionista, rilevano: 1) il non aver individuato soluzioni idonee a garantire la fattibilità del piano (i.e. rilascio di garanzie da parte dell'affittuaria); 2) l'errata gestione della locazione dell'immobile che rendeva impossibile l'applicazione della regola della competitività in relazione alla cessione d'azienda; 3) l'incompleta formazione delle classi dei creditori per come disciplinate dall'art. 85 CCII; 4) l'errato trattamento dei crediti tributari in contrasto con quanto disposto dall'art. 88 CCII (in particolare, per l'assenza di indicazione dei crediti contestati); 5) l'omessa previsione di un fondo rischi e di un accantonamento ex art. 90 D.P.R. 602/1973 (obbligatorio); 6) carenza di informazioni obbligatorie ex art. 87 c. 1 CCII (i.e. causale di pagamenti prededucibili, indicazione del valore di liquidazione in ipotesi di L.G., indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, ecc.).

Il Collegio, conclude accogliendo l'eccezione di inadempimento della Curatela e dichiarando la risoluzione del contratto di prestazione d'opera, con la conseguente esclusione dei crediti per compenso del professionista chiesti per l'assistenza finalizzata all'accesso alla procedura di concordato preventivo.

Una volta concluso l'esame delle ragioni che hanno portato all'esclusione dei crediti dallo stato passivo, il Collegio ha analizzato i profili contestati con riguardo ai compensi riconosciuti.

Il professionista ha affermato che tutti i crediti oggetto della domanda di ammissione al passivo sono sorti in virtù dello svolgimento di attività professionale funzionale/strumentale alla presentazione della domanda di concordato o successivamente alla presentazione. Per tale motivo, ha chiesto la collocazione **in prededuzione** nei limiti del 75% ai sensi dell'art. 6 CCII.

Sul punto, il Collegio ha richiamato una recente ordinanza della Suprema Corte con la quale è stato chiarito che per riconoscere la prededucibilità del compenso del professionista bisogna guardare al rapporto funzionale tra l'attività svolta e la procedura e, pertanto, alla **funzionalità della prestazione** alla **conservazione** e all'**incremento** dei valori aziendali (cfr. Cass. Sez. I, ord., 2.1.2024, n. 4).

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto di non riconoscere la prededucibilità per una serie di prestazioni professionali che non sono apparsi essere connotati dal requisito della funzionalità dal momento che non avevano avuto alcun impatto sulla conservazione e l'incremento dei valori aziendali.

Un'ultima riflessione in questa sede riguarda il passaggio motivazionale circa la **collocazione in chirografo delle spese generali**.

Il Collegio non ha ritenuto di dover concedere il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. sulle spese generali spettanti sui compensi riconosciuti all'opponente per l'attività prestata.

Sul punto, la L. 29.7.1975, n. 426 ha introdotto i privilegi generali indicati nell'art. 2751 bis c.c., tali privilegi sono riferiti tutti a crediti connessi con l'attività lavorativa dei soggetti creditori. Questa norma ha un ruolo centrale nel sistema dei privilegi, come si evince in maniera chiara anche dall'ordine tracciato all'art. 2777 c.c.

Le considerazioni offerte sin qui inducono a ritenere che **non** sia possibile **estendere in via analogica** questo privilegio, già in grado di determinare una preferenza su ogni altra categoria di privilegi sia generali sia speciali.

Il rimborso per spese generali spettante all'avvocato è previsto all'art. 2 del D.M. 55/2014, ove si legge che *"oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale –*

una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.

Secondo il Collegio, proprio il puntuale riferimento alle spese documentate e a quelle di trasferta implica che quello di cui trattasi è un rimborso che, pur essendo quantificato in via forfettaria, è riferito a delle **spese** che si presume il professionista sostenga e non ad una parte del compenso per l'opera svolta. Quale conseguenza, **si esclude tale voce dall'ambito di applicazione del privilegio.**

Sul punto, si è espressa in più occasioni la giurisprudenza di legittimità che ha approfondito diversi profili del tema.

Tra le affermazioni più rilevanti, ha chiarito che la disposizione è limitata alla sola retribuzione dovuta al professionista per gli ultimi due anni di prestazione, insuscettibile di applicazione analogica ad altre forme di remunerazione della prestazione intellettuale prestata (Cass. 24.11.2021, n. 36544). Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che *“ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. con riferimento alle voci qualificabili quali “diritti” ed “onorari”, ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di “retribuzione dei professionisti” di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio.”* (Cass. Civ., 24.03.2011, n. 6849).

Pertanto, anche alla luce dell'inquadramento nell'ambito del D.M. 55/2014, le spese generali non appaiono in alcun modo assimilabili a categorie retributive di cui alla disposizione citata, ma piuttosto ad esborsi, quantificati secondo un parametro forfettario.

Seminario di specializzazione

**Circolazione dell'azienda e la nuova transazione fiscale
nella composizione negoziata della crisi**

Scopri di più

Diritto e reati societari

Quando si configura l'abuso di una società da parte di soggetti che ne hanno il controllo?

di Virginie Lopes, Avvocato

Master di specializzazione

Diritto della hospitality digitale

Scopri di più

[Cassazione civile, sez. I, Ordinanza, 17 marzo 2025, n. 7105](#)

Parole chiave: Società – Società con soci a responsabilità illimitata – Società di fatto – Supersocietà – In genere – Abuso da parte di chi ne ha il controllo – Assetto distributivo non egualitario o ripartizione non paritaria della partecipazione – Compatibilità – Sussistenza – Fattispecie

Massima: *“In tema di supersocietà di fatto, l'abuso di una società da parte di una o più persone fisiche o giuridiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, non esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato. Tale abuso è compatibile con un accordo, iniziale o successivo, che prevede la ripartizione dei debiti e vantaggi patrimoniali in modo disparitario tra i soggetti coinvolti, ove esso non sia stato programmato dall'inizio ma sia frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte di chi era in posizione di farlo.”*

Disposizioni applicate: art. 2247 c.c..

Dopo aver dichiarato il fallimento di una prima S.r.l., il Tribunale di prime cure ha dichiarato, su istanza del curatore del suddetto fallimento, anche il fallimento della “supersocietà” di fatto costituita tra detta società e un'altra s.r.l., ed alcuni soci persone fisiche, nonché quello dei soci illimitatamente responsabili.

Il Tribunale ha infatti considerato che dette società e soci svolgessero, mediante un “fondo comune” costituito con i loro rispettivi conferimenti, una “attività economica comune” esercitata con una vera e propria *affectio societatis*, allo scopo di realizzare un “progetto economico comune, rappresentato in concreto dallo svolgimento attraverso gli stessi mezzi imprenditoriali, della medesima attività imprenditoriale al fine di sottrarre, conclusivamente, le garanzie patrimoniali alla massa dei creditori”, con conseguente “partecipazione agli utili ed alle perdite”.

La Corte d'Appello ha accolto il reclamo proposto dalla seconda S.r.l. e dei soci di fatto persone fisiche, revocando tutti i fallimenti dichiarati dal Tribunale di prime cure.

In particolare, la Corte, rifacendosi ad un precedente della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 7903/2020, 10507/2022) ha rammentato che è esclusa la sussistenza della cd. supersocietà di fatto ogni volta che la prima società di cui è stato dichiarato il fallimento, in esecuzione delle direttive del soggetto che la controlla, di diritto o di fatto, pone in essere condotte che favoriscono a suo discapito (nonché dei suoi creditori) gli interessi di coloro che si ipotizza siano suoi soci, in quanto in questi casi si ritiene che difetti l'*affectio societatis*.

La Corte d'Appello ha infatti considerato che la prima S.r.l. dichiarata fallita fosse stata *"dolosamente svuotata contro il suo interesse ed in pregiudizio dei suoi creditori"* da chi di fatto o di diritto, l'amministrava e la controllava e per favorirne gli interessi, essendone pertanto *"vittima piuttosto che complice"*, concludendo pertanto che l'iniziativa della curatela incaricata del fallimento della prima S.r.l. fosse stata del tutto colposa, concludendo per la revoca dei fallimenti.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso in Cassazione la curatela e controricorso le varie parti in causa.

In particolare, è stato lamentato che la sentenza della Corte d'Appello (i) non avesse correttamente e compiutamente ricostruito il paradigma dell'esercizio in comune dell'attività di impresa, nella prospettiva indicata dall'art. 2247 c.c., in relazione all'art. 2297 c.c., e (ii) avesse omesso di esaminare gli indici inequivoci di un'unica attività di impresa svolta in comune, nel paradigma dell'art. 2247 c.c., dai soci persone fisiche e dalle società coinvolte nella dichiarazione derivata di insolvenza.

Per giungere alla propria decisione ha ripercorso l'evoluzione compiuta nella propria giurisprudenza in materia di "supersocietà" di fatto.

Infatti, la Cassazione ha rammentato di aver considerato che *"la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice contrario dell'esistenza del fenomeno "supersocietario", venendo in rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può eventualmente agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì, fallire autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili"* (Cass. Civ. 36378/2023).

L'anno successivo, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza di una c.d. supersocietà di fatto per la mancanza dell'elemento dell'*affectio societatis*, senza valutare se fosse carente sin dall'origine ovvero oppure se fosse venuto meno successivamente, per via di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi (Cass. Civ. 74/2024).

Tuttavia, sempre nel 2024, la Corte di Cassazione ha considerato che l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, anche se costitutivo di indizio contrario all'esistenza della c.d.

supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una *holding* di fatto, non basta ad escludere “*la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all’iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497 – septies c.c.), l’esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo (cfr. artt. 2497 – sexies e 2359 c.c.)*” (Cass. Civ. 204/2024).

Alla luce di quanto precede, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della corte territoriale.

Master di specializzazione

Diritto della hospitality digitale

Scopri di più

Diritto Bancario

Pegno rotativo e omnibus: aspetti essenziali

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

Scopri di più

Il pegno è un **diritto reale di garanzia** che si costituisce su beni mobili, universalità di mobili o crediti, allo scopo di assicurare il soddisfacimento di un'obbligazione in caso di inadempimento. Può essere concesso sia dal debitore sia da un terzo (datore di pegno). Il pegno: a) è **accessorio** rispetto al credito garantito, dal quale dipende in termini di validità ed efficacia; b) 'segue' il bene gravato anche se alienato a terzi; c) è **indivisibile**, garantendo il credito per l'intero importo fino a estinzione; d) è **preferenziale**, conferendo al creditore pignoratizio un diritto di prelazione rispetto ai creditori chirografari.

Nel pegno è ammessa la sostituzione del bene originariamente costituito in pegno: **c.d. pegno rotativo**. La clausola di sostituibilità del bene costituito in pegno (regolare o irregolare) assicura una maggiore flessibilità di utilizzazione del contratto senza, al contempo, arrecare pregiudizio a terzi, poiché resta inalterato il valore patrimoniale della garanzia.

La Cassazione ha chiarito che il patto di rotatività del pegno costituisce una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo scritto e di data certa delle parti, cui segue la sostituzione dell'oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni e con effetti ancora risalenti alla consegna dei beni originariamente dati in pegno, purché nella convenzione costitutiva tale possibilità di sostituzione sia prevista espressamente e il bene offerto in sostituzione non abbia un valore superiore a quello sostituito (Cass. n. 25795/2015; Cass. n. 13508/2015; Cass. n. 4520/2004; Cass. n. 10685/1999; Cass. n. 5264/1998).

Nel pegno rotativo, la espressa previsione che la sostituzione dei beni oggetto di garanzia sia accompagnata dalla consegna, e che i beni in sostituzione non abbiano valore superiore ai precedenti, non costituiscono elementi essenziali del patto richiesti a pena di nullità, ma solo condizioni di opponibilità ai terzi del diritto di prelazione del creditore su quanto ricevuto in pegno (Cass. n. 1526/2010). La sostituzione del bene dato in garanzia non determina l'estinzione del precedente rapporto e la costituzione di una nuova garanzia al momento della modificazione dell'oggetto, poiché, come osservato dalla Cassazione, la sostituzione del pegno, lasciando inalterato il valore dei beni destinati al soddisfacimento preferenziale del creditore pignoratizio, non determina alcun pregiudizio agli altri creditori (Cass. n. 5264/1998).

La c.d. rotatività del pegno ha trovato la sua legittimazione normativa nel d.lgs. n. 213/1998, nel d.lgs. n. 170/2004 e, più di recente, nel d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti (Trib. Torino 2 luglio 1991; Trib. Torino 2 febbraio 1996; Trib. Milano 30 luglio 2019 n. 7694; Cass. n. 533/2020) escludono invece la validità del **pegno omnibus**. Con la clausola c.d. *omnibus* apposta al contratto di pegno, il creditore intende estendere la garanzia anche a crediti non compiutamente individuati nell'atto di costituzione, ma che potranno successivamente sorgere tra le medesime parti. Nella prassi bancaria è abbastanza diffusa una siffatta previsione contrattuale, appunto finalizzata ad estendere la garanzia pignorizia a tutti i crediti futuri che potrà vantare l'istituto bancario.

In linea di carattere generale, il pegno *omnibus* appare in contrasto con l'art. 1346 c.c. (l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile) e l'art. 2787, comma 3, c.c., nella parte in cui dispone che la scrittura costitutiva del diritto di pegno deve contenere una «sufficiente indicazione del credito e della cosa» (Trib. Torino 2 febbraio 1996: il pegno 'omnibus' si pone in irriducibile contrasto con la norma imperativa contenuta nell'art. 2787 c.c., nella parte in cui prescrive che, ai fini della sussistenza del diritto di prelazione, la scrittura costitutiva del diritto di pegno contenga una sufficiente indicazione del credito; Trib. Monza 20 luglio 2001). Quanto precede non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell'unico credito individuato (Cass. n. 8970/1990).

Altra parte della giurisprudenza tende a riconoscere efficacia obbligatoria al pegno munito di clausola *omnibus* nei rapporti tra banca e cliente, ma non nei confronti dei terzi; in sostanza, la clausola *omnibus*, pur se valida fra le parti del contratto costitutivo di pegno, non è in grado di legittimare l'opponibilità ai terzi del diritto di prelazione (Cass. n. 1532/2006; Trib. Torino 2 febbraio 1996: la validità del pegno munito di clausola "omnibus" non viene messa in discussione nei rapporti tra le parti, bensì ai soli fini della sussistenza e dell'opponibilità ai terzi del diritto di prelazione; v. anche App. Torino 26 gennaio 2011)

Le criticità del pegno *omnibus* appaiono ancor più evidenti nell'anticipazione bancaria, in quanto tale meccanismo è in contrasto con gli artt. 1849 e 1850 c.c., nelle parti in cui stabiliscono il potere di svincolo del cliente dei beni costituiti in garanzia, nonché il perdurante requisito di proporzionalità tra valore del bene dato in pegno e valore del credito.

Seminario di specializzazione

**Corporate Sustainability Due Diligence Directive
(CSDDD)**

Scopri di più

Nuove tecnologie e Studio digitale

Come cambieranno in futuro le attività di Studio dell'avvocato

di **Mario Alberto Catarozzo** - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications

Seminario di specializzazione

Persuasione degli atti processuali: i segreti della lingua e la potenza della tecnica persuasiva

Scopri di più

Proiettatevi in avanti nel tempo, tra 5 anni, non di più. Immaginate di entrare in uno Studio legale moderno e ciò che vedrete non assomiglierà per nulla allo studio legale che conosciamo oggi. Non troverete più fascicoli cartacei sulle scrivanie, né praticanti che sfogliano codici o che si servono di banche dati per ore nelle ricerche normative o giurisprudenziali. Al loro posto, con ogni probabilità, vedremo schermi di computer con attività che procedono gestite dall'Intelligenza Artificiale su input di collaboratori e Professionisti: analisi di contratti, revisione di clausole, ricerche giuridiche, scrittura di email, preparazione di pareri legali, redazione di bozze di atti processuali. Il ruolo dei Professionisti e dei collaboratori di Studio, a differenza di oggi, non sarà più quello di produrre contenuti, bensì quello di saper gestire questi nuovi ecosistemi digitali come direttori d'orchestra. Vi sembra fantascienza? Tutt'altro. Quello che ho appena descritto sta già accadendo in alcuni **grandi Studi legali internazionali** di Milano e Roma. La trasformazione della professione legale non è più una questione di "se", ma di "quando" arriverà in ogni Studio, grande o piccolo che sia, di città o di provincia. E la velocità di questo cambiamento è tale che chi non si adatta rischia di rimanere definitivamente indietro.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

Persuasione degli atti processuali: i segreti della lingua e la potenza della tecnica persuasiva

Scopri di più